

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4518

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

approvato, in sede di prima deliberazione, dalla Camera dei deputati il 7 marzo 2000, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati TREMAGLIA (4979); PISANU, ARMOSINO, BERTUCCI, CALDERISI, COSENTINO, DEODATO, DI LUCA, GUIDI, MARZANO, PRESTIGIACOMO, REBUFFA, ROMANI, VITALI e VITO (5187); PEZZONI, BARTOLICH, BIANCHI Giovanni, COLOMBO Furio, DANIELI, DI BISCEGLIE, DI STASI, LEONI, LUCÀ, LUCIDI, MACCANICO, MASELLI, OCCHETTO, OCCHIONERO, OLIVERIO e VENETO Gaetano (5733)

(V. Stampati Camera nn. 4979, 5187 e 5733)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
l'8 marzo 2000*

—————

**Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione concernenti
il numero di deputati e senatori in rappresentanza degli italiani
all'estero**

—————

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione)

1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Il numero dei deputati è di seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero».

2. Al quarto comma dell'articolo 56 della Costituzione, le parole da: «si effettua dividendo» fino a: «seicentotrenta» sono sostituite dalle seguenti: «, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per seicentodiciotto».

Art. 2.

(Modifiche all'articolo 57 della Costituzione)

1. Il primo comma dell'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero».

2. Il secondo comma dell'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero».

3. Al quarto comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo le parole: «La ripartizione dei seggi tra le Regioni,», sono inserite le se-

guenti: «fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero,».

Art. 3.

(Disposizioni transitorie)

1. In sede di prima applicazione della presente legge costituzionale ai sensi del terzo comma dell'articolo 48 della Costituzione, la stessa legge che stabilisce le modalità di attribuzione dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero stabilisce, altresì, le modificazioni delle norme per l'elezione delle Camere conseguenti alla variazione del numero dei seggi assegnati alle circoscrizioni del territorio nazionale. Resta comunque ferma, nelle singole circoscrizioni, la determinazione dei collegi uninominali stabilita dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 536, e dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 535.

2. In caso di mancata approvazione della legge di cui al comma 1, si applica la disciplina costituzionale anteriore.

